

UFFICIO COMMERCIO

tel. 0439/885277-76 fax 0439/885246

<http://www.comune.feltre.bl.it>

email: cfuffgen@comune.feltre.bl.it

Prot. Nr. 6059

R.O. nr. 59

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114;

Viste le precedenti ordinanze sindacali sugli orari delle attività di commercio in area privata in sede fissa n.138 del 17/05/1999; n.148 del 27/05/1999; n.209 del 09/07/1999 e la n.355 del 19.11.1999;

Visto il decreto dell'Amministrazione Provinciale di Belluno n.1458 del 22.11.2000 che, ai sensi della L.R. 62/99, individua "città d'arte" il Comune di Feltre, con possibilità di deroga all'obbligo della chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale nei seguenti periodi:

- dal 15 novembre al 15 marzo;
- dal 15 aprile al 31 ottobre di ciascun anno;

Ritenuto opportuno per maggiore semplicità e informazione agli utenti, riassumere in un unico provvedimento le disposizioni – legislative e regolamentari - sugli orari degli esercizi commerciali tuttora vigenti;

DA ATTO

Che gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni dell'art.11 del decreto legislativo 31.3.1998, n.114 e dei presenti criteri.

Art.1 Ambito di applicazione

La presente ordinanza si applica a tutti gli esercizi di vendita al dettaglio, ad eccezione delle tipologie di attività previste dall'art.13, comma 1 del citato decreto legislativo 114/1998.

Art.2 Fascia oraria di apertura

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico dalle ore 07 alle ore 22 per un massimo di 13 ore giornaliere.

Per il personale dipendente dovranno essere comunque osservate le norme ed i limiti previsti dal Contratto nazionale e dai contratti collettivi di categoria in materia di lavoro subordinato.

Art.3 Chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo e al successivo art.4 in materia di deroghe all'obbligo di chiusura, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio dovranno osservare la chiusura domenicale e festiva, nonché una mezza giornata di chiusura infrasettimanale da individuare a cura dell'esercente.

Nel caso di due o più festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare hanno facoltà di effettuare l'apertura antimeridiana fino alle ore 13.00 nelle giornate festive che non corrispondono alla domenica.

Nel caso di più di due festività consecutive i predetti esercizi commerciali dovranno garantire l'apertura antimeridiana fino alle ore 13.00 in almeno una delle giornate festive non domenicali.

Art.4 Deroghe all'obbligo di chiusura.

E' facoltà dei titolari degli esercizi di vendita al dettaglio derogare:

A) all'obbligo della chiusura domenicale e festiva:

- nei seguenti periodi dell'anno:
 - dal 15 novembre al 15 marzo
 - dal 15 aprile al 31 ottobre di ciascun anno.

B) all'obbligo della chiusura infrasettimanale:

nei seguenti periodi dell'anno:

- dal 15 novembre al 15 marzo
- dal 15 aprile al 31 ottobre di ciascun anno;
- nella settimana antecedente la Pasqua;
- qualora ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica;
- in occasione di altre manifestazioni anche a carattere sovracomunale, attraverso la consultazione con le organizzazioni di categoria.

Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico le effettive aperture del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Art.5 Attività di vendita in orario notturno.

Fermo restando il limite massimo di 13 ore giornaliere di apertura, gli esercizi di vicinato, potranno essere autorizzati all'apertura dalle ore 06 e fino alle ore 24, anche per periodi limitati, qualora venga indicata l'effettiva esigenza del servizio da parte dell'utente.

Art.6 Cartello orario.

E' fatto obbligo agli esercenti di rendere noti al pubblico, mediante esposizione di un cartello ben visibile, l'orario giornaliero e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale prescelti.

I medesimi dati dovranno, altresì, essere comunicati al Comune ai fini della vigilanza con le seguenti modalità:

- per gli esercizi commerciali già operanti: almeno 5 giorni prima della variazione dell'orario attualmente praticato e già comunicato al Comune, nonché in caso di successiva variazione;
- per gli esercizi commerciali di nuova apertura entro la data di inizio dell'attività.

Art.7 Sanzioni.

A norma dell'art.22 del decreto legislativo 31.3.1998, n.114, chiunque viola le disposizioni di cui all'art.11 del decreto medesimo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £.1.000.000.= a £.6.000.000.=.

Art.8 Richiamo all'attività commercio su aree pubbliche.

Gli orari, nonché le giornate di apertura e chiusura effettuate dagli operatori del commercio al dettaglio su aree pubbliche nei posteggi di mercato i in forma itinerante, dovranno essere ricordati, per quanto possibili a quanto previsto dal presente provvedimento, al fine di garantire un corretto equilibrio tra le diverse forme di distribuzione e di favorire del servizio fornito al consumatore.

Feltre, li 21 marzo 2001

IL SINDACO
(Ing. Gianvittore Vaccari)